



# Comune di Novara

## Determina Lavori pubblici/0000088 del 24/05/2016

Area / Servizio  
**Servizio Edilizia Pubblica**  
(21.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità Servizio Edilizia  
**Pubblica (21.UdO)**  
Proponente EN

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** INCENTIVAZIONE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SEZIONE D’INFANZIA DON PONZETTO, VIA PIANCA N. 32, NOVARA - ESITO DELLA PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 136 DEL D.LGS. 163/06 AVVIATA IN DATA 9/03/16 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE PER GRAVE INADEMPIMENTO DEL CONTRATTO N. REP. 17946 del 29/05/2015

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

l'appalto di "Incentivazione e razionalizzazione dei consumi energetici – scuola Don Ponzetto", con Determinazione Dirigenziale N°4 del 16/01/2015 è stato aggiudicato alla ditta Edil Presta srl, con sede a Cerano (NO), per l'importo di € 438.155,73 (compresi oneri di sicurezza ed esclusa IVA 22%). Subito dopo l'aggiudicazione definitiva, e l'approvazione del progetto esecutivo delle migliorie offerte dall'appaltatore in sede di gara avvenuta il 09/04/15, il giorno 13/04/15 sono stati avviati i lavori in pendenza del contratto, visto che il progetto è cofinanziato da fondi regionali ed europei e ciò condizionava il termine di conclusione dei lavori; tutto ciò con la fine contrattuale dei lavori prevista per il giorno 08/08/2015;

la ditta Edil Presta srl ha però iniziato l'allestimento del cantiere solamente in data 28/04/2015 (come annotato sul giornale dei lavori), e ha proseguito con oggettiva lentezza le prime lavorazioni di cantiere, tanto che già alla data del 09/06/2015 l'Ufficio della D.L. aveva sollecitato l'aggiornamento del crono programma di cantiere;

nonostante le reiterate trasmissioni di cronoprogramma rassicuranti, alla data del 14/07/2015 ancora molte lavorazioni non erano state avviate, obbligando di fatto la D.L., con ordine di servizio n. 2 (prot. 46388 del 15/07/2015) a invocare la procedura di affidamento in cottimo per le lavorazioni non ancora iniziate dall'appaltatore (ai sensi dell'art. 146 del D.P.R. 207/10). Anche a questo ulteriore sollecito, la ditta rispondeva offrendo rassicurazione in merito alla conclusione delle opere entro e non oltre il 20/09/15;

nel frattempo venivano rilevate da parte della S.A gravi irregolarità in merito ai requisiti di due ditte subcontraenti - GIV Società Cooperativa, incaricata all'allestimento del cantiere e Centauro, incaricata alla rimozione e rifacimento del manto di copertura a falde inclinate -, risultate irregolari rispettivamente nell'esito del DURC e nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;

□ in data 06/08/15 la ditta Edil Presta srl ha comunicato alla stazione appaltante l'affitto del ramo di azienda alla ditta Genco Italia s.r.l. di Novara. La Stazione Appaltante ha dovuto pertanto procedere alle verifiche dei requisiti della ditta Genco Italia s.r.l. e con determinazione dirigenziale n. 132 del 04/09/2016, in esito a tali verifiche, è stato possibile effettuare la presa d'atto del ramo di azienda. Nel frattempo si è reso necessario provvedere alla sospensione parziale dei lavori, alla redazione del verbale di consistenza del cantiere (in data 18/08/2015, in cui si è rilevato che i lavori ancora da eseguire fossero superiori al 70% dell'importo contrattuale complessivo), e alla successiva richiesta di aggiornamento del cronoprogramma alla ditta subentrante. Con verbale del 19/10/15 sono ripresi i lavori con la previsione di terminarli entro il 10/11/2015;

□ solo in seguito l'appaltatore ha presentato la richiesta dei subappalti per le lavorazioni della fornitura e posa dei nuovi serramenti esterni (alla ditta Palaser s.r.l. di Aosta) e per l'installazione del nuovo impianto termico (alla ditta Dogi Impianti e Costruzioni s.r.l. di Cologno Monzese), approvati rispettivamente con determinazioni dirigenziali n. 168 del 14/10/15 e n. 189 del 19/11/15;

□ contestualmente la ditta subappaltatrice degli impianti tecnologici ha segnalato alla D.L. l'opportunità di provvedere alla variante dell'impianto fotovoltaico per sopravvenute normative CEI (entrate in vigore nel 2016), che vincolano la messa a terra degli inverter dell'impianto fotovoltaico (previsto nel progetto esecutivo appaltato) ed il relativo allacciamento al GSE. Considerato che, alla data del 19/10/2015, non erano ancora state avviate le operazioni di coibentazione della copertura piana, di realizzazione dell'impianto fotovoltaico e della fornitura e posa dei serramenti, si è convenuto di accogliere le indicazioni della ditta e di provvedere alla stesura di una perizia di variante per la modifica dell'impianto fotovoltaico (da film sottile a pannelli policristallini tradizionali) e per la modifica di alcuni serramenti, al fine di velocizzare le lavorazioni non ancora concluse;

□ con verbale del 20/10/2015 sono stati, nuovamente, sospesi parzialmente i lavori, per poter redigere la perizia di variante, che è stata approvata con determinazione n° 29 del 24/12/2015, e ha previsto un incremento contrattuale (ai sensi dell'art. 132 comma 3 secondo periodo) inferiore al 5% dell'importo originario, pari a € 17.950,82 (al netto dell'IVA 22%);

□ con verbale del 28/12/2015 sono stati ripresi, parzialmente, i lavori fissando la data del 31/01/2016 per il loro termine contrattuale;

□ con nota del 22/12/2015 (prot. 82680), la D.L. ha chiesto alla ditta il cronoprogramma aggiornato, in virtù della nuova perizia, il progetto dell'impianto fotovoltaico (come da accordi intrapresi con il direttore tecnico dell'impresa) e la trasmissione delle fatture quietanzate dei subappaltatori, mai pervenute;

□ nei giorni seguenti la ditta non ha proseguito con le lavorazioni di cantiere, il quale è rimasto privo di personale, e sono avvenuti parecchi incontri presso gli uffici della D.L., per la definizione dell'impianto fotovoltaico. Nel corso di quello avvenuto il 26/01/2016, alla presenza di un rappresentante legale della ditta (Ing. Ceron), si è concordato di eseguire (per motivi statici) l'impianto fotovoltaico solo nelle coperture piane, escludendo la parte inclinata della palestra;

□ successivamente la ditta ha proposto telefonicamente all'assistente della D.L. di posizionare i pannelli sulla parte della copertura piana/inclinata della palestra, richiedendo alla D.L. la certificazione statica della soletta di copertura. In considerazione del tempo ormai trascorso, rispetto alla data di fine lavori, la D.L. ha disposto, con comunicazione urgente inviata via PEC in data 04/02/2016, (anche in virtù del fatto che le opere ammesse al contributo della regione dovevano essere rendicontate e rese utilizzabili entro i 29/02/2016) l'immediato avvio delle lavorazioni ancora da completare, impianto fotovoltaico compreso, con termine al 19/02/2016, imponendo la soluzione più immediata in merito all'esecuzione dell'impianto fotovoltaico, anche in considerazione della mancata presentazione del progetto esecutivo dell'impianto (richiesto entro il 28/12/15) stesso;

□ la D.L., in data 15/02/2016, non avendo ancora riscontrato alcuna attività di cantiere da parte dell'appaltatore (che aveva risposto alla nota del 4/02/16 rendendosi disponibile immediatamente all'esecuzione delle lavorazioni ancora da concludere) ha trasmesso un'ulteriore nota (prot. 9610 del 15/02/2016) di rinnovo delle richieste di trasmissione del progetto dell'impianto fotovoltaico e delle quietanze dei subappaltatori;

□ tali richieste sono state, poi, reiterate con le note:

- prot. 9681 del 16/02/2016 di sollecito delle fatture quietanzate dei subappaltatori in virtù dei pagamenti già effettuati nei mesi di settembre (1° sal € 135.875,23 al netto di IVA 22%) e dicembre (2° sal € 118.878,45 al netto di IVA 22%) per le lavorazioni eseguite in subappalto;
- prot. 10134 del 17/02/2016 di convocazione presso gli uffici della D.L. per convenire sulla mancata prosecuzione delle opere;
- prot. 10970 del 19/02/2016 riguardante il rilevamento da parte della D.L. della mancanza completa: del proseguimento dei lavori e dei di materiali depositati in cantiere e la considerazione di aver concesso, all'appaltatore una proroga di 19 giorni per il completamento delle lavorazioni e dell'opportunità dell'applicazione delle penali per inottemperanza degli accordi contrattuali da parte dello stesso;
- prot. 12792 del 26/02/2016 di sollecito della trasmissione, da parte della ditta, della documentazione, precedentemente richiesta (entro il 07/03/2016) e di avviso di voler procedere alla risoluzione contrattuale;

□ dalla data del 21/12/15 l'appaltatore non ha eseguito alcuna lavorazione. Come si può anche evincere dalla determinazione dirigenziale n. 29 del 03/03/2016 "di approvazione della proposta di rendiconto e della relativa comunicazione di accompagnamento per la Regione Piemonte", che approva la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, alla data del 21/12/15, redatta dalla D.L. e controfirmata dall'appaltatore (in data 3 marzo 2016), che certifica che sono stati liquidati i lavori per un importo di € 417.709,49 (compresa IVA del 22%) e che sono ancora da maturare e liquidare i lavori per un importo di € 138.740,50 (IVA del 22% compresa). Seppur sollecitando più volte l'appaltatore per procedere alla conclusione delle opere ancora da eseguire, le stesse non sono mai state riprese e vi è tuttora la concreta preoccupazione di non riuscire a far fronte alla disposizione della Regione Piemonte di trasmettere entro il 30/06/16 l'attestato di prestazione energetica (offerto come miglioria dall'appaltatore), ovviamente condizionato dall'esecuzione delle coibentazioni sulle coperture piane (ancora mancanti). Oltre a ciò, è preclusa la consegna delle certificazioni, ai sensi del DM 37/08, da parte dei subappaltatori per la mancata esecuzione delle opere di completamento della messa in esercizio delle pompe di calore e per il mancato pagamento delle loro fatture da parte dell'appaltatore, seppure la relativa liquidazione sia già avvenuta da parte della S.A.

Richiamata tutta la documentazione relativa all'appalto in oggetto, ed in particolare i seguenti documenti:

1) nota di comunicazione della S.A. (prot. 15845 RI 00/3212 del 9/03/16) di avvio alla risoluzione del contratto, per grave inadempienza, grave irregolarità e grave ritardo, ai sensi dell'art. 136 del DLgs 163/06 e degli art. 21 e 54 comma 1 lett. b), e), f) e i), e contestuale assegnazione del termine di 15 giorni dal ricevimento della nota stessa (26/03/16) per la formulazione, da parte dell'appaltatore, delle controdeduzioni alle contestazioni formulate nella nota in argomento ed in particolare alla reiterata mancanza:

- a) del proseguimento dell'esecuzione e del completamento di alcune lavorazioni entro i termini contrattuali;
- b) dell'aggiornamento del cronoprogramma più volte sollecitato;
- c) delle fatture quietanzate dei subappaltatori per le opere già da loro eseguite e liquidate;
- d) della consegna dell'aggiornamento del progetto dell'impianto fotovoltaico;
- e) delle operazioni di messa in sicurezza richieste dal CSE;

2) risposta del 18/03/16 (prot. 18696 del 21/03/16) in cui l'appaltatore ha informato unilateralmente di voler riprendere i lavori in data 21/03/16, ha trasmesso il progetto definitivo dell'impianto fotovoltaico e l'aggiornamento del cronoprogramma e ha comunicato di aver preso accordi con alcuni subappaltatori per delegare le rispettive spettanze alla S.A.;

3) nota di segnalazione e di ordinativo della D.L. e del CSE (prot. 18354 RI 00/3669 del 18/03/16), in riferimento alla situazione di pericolo per la presenza del ponteggio e della gru

(non utilizzati dal 21/12/2015), in un plesso scolastico attivo, per i quali (in osservanza dal DLgs 81/08) occorre eseguire il controllo periodico dei fissaggi, nonché le operazioni di verifica trimestrali delle funi della gru e la trasmissione di tali verifiche sottoscritte dalla ditta alla S.A.;

4) risposta della S.A. (prot. 18739 RI 00/3739 del 21/03/16) alla nota dell'appaltatore (prot. 18696 del 21/03/16) che sottolineava:

a) l'inadeguatezza del progetto dell'impianto fotovoltaico rispetto alla descrizione della relazione di perizia di variante, che prevedeva: "un impianto fotovoltaico opportunamente dimensionato, con caratteristiche energetiche simili a quello posto a base di gara (20Kw), comprensivo degli impianti, inverter e zavorre opportunamente calcolate e verificate da professionista abilitato e la realizzazione di un di un pacchetto di isolamento termico, atto a garantire le prestazioni energetiche contenute nella legge 10 di progetto, opportunamente verificato tramite la stratigrafia ed essere conforme alla normativa antincendio";

b) l'incompletezza del cronoprogramma dei lavori per la totale mancanza di previsioni di esecuzione di alcune opere di completamento (come ad esempio la seconda mano di finitura dell'intonaco delle pareti dell'isolamento a cappotto già precedentemente liquidate);

c) l'inadempienza alle prescrizioni sulla sicurezza degli allestimenti di cantiere (gru e ponteggi);

d) la mancata consegna delle fatture quietanzate dei subappaltatori, precisando, tra l'altro, di non poter trattenere gli importi dei pagamenti successivi (in osservanza alla normativa) per mancanza di maturazione di nuove lavorazioni;

f) di procedere all'applicazione delle penali dal giorno 07/03/2016, di scadenza di trasmissione della documentazione inerente il progetto dell'impianto fotovoltaico e del nuovo cronoprogramma;

g) di attendere, con estrema urgenza, la consegna delle fatture quietanzate e l'accettazione del pagamento delle penali nel caso l'appaltatore intendesse riprendere i lavori;

5) la nota di comunicazione della S.A. (prot. 19173 RI 00/3830 del 23/03/16) di inidoneità del progetto dell'impianto fotovoltaico, per la non conformità alla previsione della perizia di variante, e di mancata esecuzione dei completamenti di alcune lavorazioni già precedentemente liquidate (montaggio delle pompe di calore e scavo e posa delle tubazioni necessarie al collegamento delle stesse alla C.T., esecuzione della seconda mano di rasante sulle superfici del cappotto esterno);

6) la nota dell'appaltatore del 4/04/16 (prot. 23342 del 11/04/16) di voler:

a) prendere atto della mancata accettazione dell'impianto fotovoltaico chiedendo alla S.A. il riconoscimento del costo della progettazione definitiva;

b) prevedere l'operatività per alcune lavorazioni (non precisandole) e di essere disponibile ad eseguire alcune lavorazioni di finitura in sostituzione dell'impianto fotovoltaico;

c) presentare le fatture quietanzate dei subappaltatori prima del pagamento finale;

7) la nota di significazione, diffida e messa in mora da parte dell'appaltatore (prot. 27650 del 28/04/16) per:

a) anomalo andamento dei lavori addebitabile alla sola S.A.;

b) inadeguatezza del progetto esecutivo (in particolar modo di quello relativo all'impianto fotovoltaico);

c) ritardata decisione della collocazione dell'impianto fotovoltaico da parte della S.A.

con richiesta di:

- rifondere delle spese per la redazione del progetto esecutivo del nuovo impianto fotovoltaico (€ 3.500,00)

- adottare gli idonei provvedimenti per la ripresa dei lavori

- astenersi dall'applicazione delle penali per presunti ritardi esecutivi non addebitabili all'appaltatore

Ritenuto:

di aver definitivamente accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne il buon esito e la regolare conclusione delle prestazioni affidate, anche in seguito alla valutazione negativa delle deduzioni addotte dall'appaltatore,

di confermare pertanto la volontà della Stazione Appaltante, già avviata con nota prot. 15845 RI 00/3212 del 9/03/16, di risolvere il contratto rep. 17946 del 29/05/2015, ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 del D.lgs. n.163/2006 e degli artt. 21 e 54 comma 1 lett.re b), e) ed f) del C.S.A., per:

- inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi di esecuzione dei lavori e al mancato rispetto delle ingiunzioni e diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori e mancata ripresa degli stessi senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti in contratto;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs 81/08 e s.m.i. e alle ingiunzioni fattegli al riguardo dal CSE e dal D.L.

Visto:

- l'art. 107, comma 2, del D.lgs 267 del 18 agosto 2000, che attribuisce ai dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali;

Precisato che della presente determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, salve eventuali dirette comunicazioni agli interessati, ai sensi della Legge n. 241/1990;

<b>DETERMINA</b>
------------------

Per i motivi citati in premessa:

- di risolvere per grave inadempimento dell'appaltatore il contratto rep. 17946 del 29/05/2015, "INCENTIVAZIONE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI – RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA E SEZIONE D'INFANZIA DON PONZETTO, VIA PIANCA N. 32, NOVARA;
- di imputare all'appaltatore tutti i danni che dovessero derivare a questa Amministrazione Comunale dalla risoluzione del vincolo contrattuale;
- di comunicare all'appaltatore l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- di comunicare all'ANAC l'avvenuta risoluzione contrattuale;
- di procedere con i provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 138 del d.lgs. n.163/2006;
- di rivalersi se del caso sulla cauzione definitiva prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto, riservandosi ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione rispetto ai danni che saranno eventualmente accertati;

- di procedere con le conseguenti segnalazioni di legge.

**IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI  
Arch. Elena Nannini**

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Lavori pubblici/0000088 del 24/05/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:  
Servizio Edilizia Pubblica (21.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere .....  
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile	Data	Il Dirigente
<u><b>Riservato al Servizio Finanziario</b></u> <b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il <b>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</b> attestante la copertura finanziaria al		

Attività – Azione		
<b>Nessuna Attività</b>		
<b>Nessuna Azione</b>		

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Importo già impegnato	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0,00		

e rende esecutiva la determinazione.	
Data _____	<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</b> _____